

CONGEDO PARENTALE E LEGGE DI BILANCIO 2024

L'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 1 dell'art. 34 del D. lgs n. 151/2001. La norma dispone “*per i genitori che fruiscono del congedo parentale il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo (già introdotto con la legge di bilancio 2023), da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione*”.

SCHEDA SINTETICA SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE.

Durata del congedo parentale per singolo genitore (art. 32 del D.lgs n. 151/2001)
Per ogni bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi ;
b) il padre lavoratore, dalla nascita del figlio , per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi , elevabile a sette nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
c) entrambi i genitori complessivamente per un massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Trattamento economico del congedo parentale
(art. 34 D.lgs n. 151/2001- art. 2, c. 1, l. i) D.lgs n. 105/2022 - art. 12 CCNL Scuola)
<ul style="list-style-type: none">• alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo di 3 mesi indennizzabile al 30% della retribuzione, non trasferibili all'altro genitore;
<ul style="list-style-type: none">• al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo di 3 mesi indennizzabile al 30% della retribuzione, non trasferibili all'altro genitore;
<ul style="list-style-type: none">• entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi indennizzabile al 30% della retribuzione.

Il totale dei periodi è quindi di **9 mesi** (3 mesi per ciascun genitore, periodo non trasferibile all'altro genitore, per un totale di sei mesi, più un ulteriore periodo di tre mesi trasferibile che possono anche essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori), tutti indennizzati al **30%** della retribuzione indipendentemente dalla condizione reddituale e ovviamente nel rispetto della durata del congedo per singolo genitore.

Il **decimo mese** (o, l'undicesimo mese, ove previsto) è **indennizzato solo** nel caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il suo reddito sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (**in questo caso l'indennità è al 30% della retribuzione**).

Trattamento economico del personale scolastico.

IL CCNL Scuola prevede un trattamento più favorevole per il personale: il **diritto alla retribuzione per intero per i primi 30 giorni di congedo parentale, complessivamente per entrambi i genitori** (mentre la disciplina legislativa riconosce l'erogazione di una indennità pari al 30% del trattamento economico in godimento).

Conseguentemente, per i **docenti e per il Personale ATA**, fermi restanti i limiti massimi di congedo consentiti, **i 9 mesi** sono così retribuiti:

- **i primi 30 giorni**, computati complessivamente per entrambi i genitori, **sono indennizzati al 100% della retribuzione anziché al 30%**;
- **i restanti 8 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione**, a prescindere dalla situazione reddituale;

- il **decimomese** (o, l'undicesimo mese, ove previsto) è **indennizzato solo** nel caso in cui il richiedente si trovi nella condizione che il suo reddito sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (**in questo caso l'indennità è al 30% della retribuzione**).

LEGGE DI BILANCIO 2024: le novità introdotte.

Alla luce delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, per il personale della scuola la **nuova retribuzione del congedo parentale** è la seguente:

- **primi 30 giorni** al 100% fino ai 12 anni del bambino (CCNL Scuola);
- **un mese all'80% per il 2024** e, se non utilizzato, **al 60% dal 2025, solo se fruito entro i 6 anni del bambino** (se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%). Si precisa che il mese con la retribuzione di miglior favore (80%-60%) è **uno solo per entrambi i genitori** e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi;
- **per i restanti 7 mesi** al 30% fino ai 12 anni del bambino.

La retribuzione all'80% (per il 2024) e al 60% (dal 2025) **spetta solo ed esclusivamente a chi termina il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.**

Per tutti coloro i quali abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità entro il 31 dicembre 2023, la retribuzione del congedo parentale eventualmente spettante resta invariata: i primi 30 giorni retribuiti al 100% e i restanti 8 mesi retribuiti al 30%.